

DELIBERA N. 128/09/CSP

**Segnalazione del Comitato Elettorale “Per Bovisio Masciago Galimberti Sindaco”
nelle elezioni per il rinnovo del Comune di Bovisio Masciago nei confronti del
Comune di Bovisio Masciago (MI)
per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 25 giugno 2009;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, ed, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la propria delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTA la propria delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 2009;

VISTA l’istruttoria sommaria del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia trasmessa con nota del 21 maggio 2009 (prot. n. 39861), con la quale, a seguito della segnalazione del Comitato elettorale “Per Bovisio Masciago Galimberti Sindaco” nelle elezioni per il rinnovo del Comune di Bovisio Masciago è stato accertato che le due pubblicazioni del Comune medesimo dal titolo “*Bovisio Masciago Informa*”,

numero 12 - che riporta il Sindaco in copertina e all'interno altre foto e interviste dei vari assessori sull'attività svolta – e il suo supplemento “*Bilancio di mandato 2004 – 2009 cinque anni insieme*”, composto di trentadue pagine con numerose foto del Sindaco e dei vari assessori, non sono connotate dai requisiti di impersonalità ed indispensabilità richiesti dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e, pertanto, violano il divieto di comunicazione istituzionale previsto dal citato articolo 9;

VISTA la nota del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità del 25 maggio 2009 (prot. n. 40983) con la quale, in relazione all'esposto pervenuto, sono state richieste al Comune di Bovisio Masciago le eventuali controdeduzioni ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dal Comune di Bovisio Masciago, pervenute all'Autorità in data 28 maggio 2009 (prot. n. 41869), nelle quali ha fatto presente quanto segue:

- le pubblicazioni oggetto di contestazione non sono state gestite direttamente dagli amministratori, ma fanno parte degli obiettivi di comunicazione ed informazione – “voce comunicazione c.d. di utilità sociale”, che il Piano esecutivo di gestione assegna ordinariamente ed annualmente alla direzione generale e ai funzionari in posizione organizzativa sia direttamente – quali titolari della funzione comunicazione – sia indirettamente – quali fornitori dei dati necessari all'elaborazione del notiziario comunale e dei vari bilanci sociali redatti dall'Ente (bilancio sociale delle famiglie e degli adolescenti, bilancio ambientale ed in ultimo bilancio di mandato);
- il notiziario comunale è attività ordinaria del settore sviluppo organizzativo e prevede almeno quattro pubblicazioni l'anno nel rispetto degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale ed è uno strumento diretto a svolgere funzioni di comunicazione ed informazione nell'interesse dei cittadini, favorendone la conoscenza sulla normativa locale approvata e sulle modalità di accesso ai servizi comunali;
- il notiziario è stato realizzato dalla struttura burocratica in buona fede e nel rispetto del canovaccio approvato dal regolamento consiliare, tant'è che nelle ultime pagine si accoglie sempre uno spazio dedicato al confronto politico tra le forze rappresentate in Consiglio. Anche il numero 12 aprile riporta sia le immagini degli amministratori uscenti sia le foto dei capigruppo, ivi compresa la foto del consigliere Galimberti cui va riferito il comitato elettorale esponente;
- il supplemento del n. 12 del notiziario, il bilancio di mandato, è stato realizzato per la maggior parte dalla struttura comunale e rappresenta uno dei tanti strumenti di rendicontazione sociale adottati dal Comune, nel rispetto dei processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, della legge n. 150/2000 e dei contributi internazionali in materia di rendicontazione sociale;
- il bilancio di mandato attua i principi di trasparenza e riveste carattere di impersonalità; l'unico elemento che può ricondursi ad un comunicazione di

- immagine, vietato dalla legge sulla propaganda, è rappresentato dalle foto del Sindaco e della Giunta in prima pagina;
- sia il notiziario che il bilancio di mandato sono stati perfezionati dalla struttura burocratica amministrativa – nel rispetto del piano esecutivo di gestione – in un periodo antecedente il sessantesimo giorno ed affidati alla tipografia affinché fossero editi per marzo, come si evince dalla determina n. 82 del 27 febbraio 2009;
 - alla luce di tali considerazioni non era auspicabile che l'Ente per ritardi del meccanismo di distribuzione arrestasse la diffusione del notiziario e del suo supplemento in considerazione dei limiti posti dalla legge n. 28/00, atteso che la stessa lascia intatta la regolamentazione sancita dall'articolo 29 della legge n. 81/93 per la propaganda elettorale, nonché la disciplina di cui al T.U. 570/60;
 - infine, occorre verificare da quando decorre il divieto di comunicazione istituzionale, che, secondo l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), decorre dal quarantacinquesimo giorno antecedente la votazione, ovvero dal 23 aprile e fino alla chiusura delle votazioni;
 - la data di convocazione dei comizi va intesa non quella di indizione delle elezioni, bensì quando si informa la popolazione con l'affissione dei manifesti, ovvero quarantacinque giorni prima dello svolgimento delle elezioni;
 - diversamente argomentando, se il divieto fosse generale per tutte le amministrazioni pubbliche dalla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee, si produrrebbe l'effetto di vietare la comunicazione di tutta la penisola indipendentemente dalla presenza di elezioni comunali sul territorio dell'Ente;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9 trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali alla chiusura delle operazioni di voto;

CONSIDERATA la diversa portata delle disposizioni recate dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, riferito alla comunicazione istituzionale, e dall'articolo 29, della legge 25 marzo 1993, n. 81, rubricata "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" e relativo a tutte le attività di propaganda elettorale, ivi inclusa quella istituzionale;

CONSIDERATO, per l'effetto, che in applicazione del principio di successione delle leggi nel tempo l'articolo 26, comma 6, della legge n. 81/93 è da considerarsi implicitamente abrogato soltanto nel suo inciso "*ancorchè inerente alla loro attività istituzionale*", ritenendosi applicabile per le attività di comunicazione istituzionale l'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RILEVATO che relativamente alle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 3 aprile 2009, data in cui è stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 2009, con cui sono stati indetti i comizi;

RILEVATO, altresì, che a partire dalla data del 3 aprile 2009 vige il divieto per le pubbliche amministrazioni di comunicazione istituzionale recato dal citato articolo 9, fino all'espletamento delle operazioni di voto, anche relative alle elezioni amministrative, come ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2009 in materia;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale svolta attraverso la pubblicazione e distribuzione del periodico comunale "*Bovisio Masciago Informa*" numero 12 e del suo supplemento "*Bilancio di mandato 2004 – 2009 cinque anni insieme*", da parte dell'Amministrazione comunale di Bovisio Masciago ricade nel periodo di applicazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale in questione, come evidenziato anche dal Co.re.com Lombardia nella nota del 21 maggio 2009, non risulta connotata dai caratteri dell'indispensabilità per l'efficace svolgimento delle funzioni amministrative, in quanto volta a rappresentare il resoconto delle attività amministrative espletate nel quinquennio del mandato amministrativo, e della impersonalità, essendo più volte citati il nome e il logo del Comune di Bovisio Masciago, con fotografie del Sindaco in carica e dei vari assessori;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, anche a chiusura delle operazioni di voto per le elezioni europee ed amministrative in data 6 e 7 giugno 2009, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Bovisio Masciago (MI) di pubblicare sul proprio sito *web* un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa a mezzo della pubblicazione e distribuzione del periodico comunale "*Bovisio Masciago Informa*" numero 12 e del suo supplemento "*Bilancio di mandato 2004 – 2009 cinque anni insieme*", durante lo svolgimento della campagna per le elezioni europee, relativamente al resoconto del quinquennio amministrativo.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 25 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola